



ALLEGATO A alla Dgr n. 1847 del 09 dicembre 2015

SCHEMA DI DISCIPLINARE

per regolamentare i rapporti con i beneficiari del finanziamento per la realizzazione degli interventi “pilota” - comprendenti l’acquisto e la posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - in attuazione del *Progetto di costruzione della rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici nel territorio regionale*, ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014.

L’anno duemilaquindici, oggi (lettere) del mese di, presso

TRA

La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata dal dott....., in qualità di Presidente/Assessore, in seguito per brevità denominata Regione;

E

il Comune di Venezia, codice fiscale n. con sede in Venezia , Via, rappresentato dal dott....., in qualità di..... in seguito per brevità denominato anche Beneficiario.

PREMESSO che:

- la mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile oltre che un fattore di crescita e occupazione;
- la Commissione europea ha stabilito gli obiettivi di riduzione dei gas serra entro il 2020;
- l’Unione Europea con la Comunicazione COM (2011) 144 sul Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” ha riaffermato il ruolo strategico della mobilità urbana come strumento per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni che essa ha sulla salute dei cittadini e dell’ambiente;
- il “Libro Bianco” ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti impegnandosi ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura;
- la “Strategia trasporti 2050” ha definito un processo di attuazione per un settore dei trasporti competitivo e obiettivi ambiziosi di sostenibilità tra i quali quello della riduzione del 60 per cento

- delle emissioni di CO2 generati da veicoli, il superamento della soglia dei veicoli ad alimentazione elettrica rispetto a quelli tradizionali nelle città europee ed un forte impegno per la produzione di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni;
- la Direttiva n. 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva - che dovrà essere recepita entro il 28/11/2016 - definisce gli standard tecnici per la costruzione delle infrastrutture da attuarsi mediante quadri strategici nazionali degli Stati membri adottati per lo sviluppo del mercato dei carburanti alternativi e l'installazione di un numero adeguato di punti di ricarica per auto elettriche;
 - la Legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", al Capo IV- bis ha introdotto norme per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
 - l'art. 17 *septies* della Legge n. 134/2012 ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del "Piano nazionale infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica", di seguito denominato PNIRE, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - il PNIRE è stato approvato con Dpcm del 26 settembre 2014, successivamente aggiornato in data 25 marzo 2015;
 - in attuazione del PNIRE, ai sensi del citato art.17*septies*, comma 10, della L.134/2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico attraverso lo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici;
 - la Regione del Veneto ha partecipato a tale Bando con il progetto denominato "Rete di ricarica veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai comuni di Venezia, Treviso e Vicenza", che con Decreto Direttoriale n. 4751 del 19 giugno 2014 dei Direttori Generali delle Direzioni Generali per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali e della Motorizzazione è stato ammesso a contributo;
 - la Regione del Veneto con deliberazione n. 140 del 10/02/2015 ha preso atto delle risultanze del Bando e ha dato avvio alle attività conseguenti alla realizzazione delle azioni di Progetto;

- con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 - pubblicato nella G.U.R.I. n.57 del 10 marzo 2015, è stato impegnato a favore della Regione del Veneto il contributo di € 232.300,00 per l'attuazione del progetto,

CONSIDERATO che:

- la Giunta del Comune di Venezia ha manifestato l'interesse a partecipare al Bando, aderendo così alla proposta progettuale regionale denominata "Rete di ricarica veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai comuni di Venezia, Treviso e Vicenza";
- con successiva nota del 05/03/2015 (pervenuta in data 10/03/2015 prot. reg. n. 103176) il Comune di Venezia ha confermato l'interesse al finanziamento dello sviluppo della rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici;

DATO ATTO che le attività del presente disciplinare sono regolate da un cronoprogramma approvato in allegato alla Convenzione tra Regione e Ministero sottoscritta in data 30 novembre 2015;

RITENUTO di dare concreta attuazione al progetto ammesso a finanziamento tramite la stipula, ai sensi dell'art. 15 della L 241/90, del presente disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia quale formale atto di indirizzo per regolare l'installazione, su suolo pubblico già destinato ad infrastruttura in conformità al PRG vigente, di tre colonnine per la ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, al fine di garantire il corretto svolgimento del Progetto ed il rispetto degli aspetti procedurali e temporali del medesimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Art. 2 Oggetto

Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia in relazione alla realizzazione del Progetto "pilota" relativo alla fornitura di n.3 impianti di ricarica elettrica nel Comune di Venezia in attuazione del Progetto denominato "Rete di ricarica veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai comuni di Venezia, Treviso e Vicenza" ammesso a finanziamento dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con DM del 7 novembre 2014.

In particolare, con il presente atto viene disciplinata la collaborazione sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per lo svolgimento delle seguenti attività di acquisizione delle infrastrutture e di realizzazione delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture.

Art. 3 Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- stanziare sul capitolo di bilancio regionale appositamente costituito, le risorse statali previste a favore dei Comuni aderenti al Progetto, secondo la ripartizione definita nell'Allegato B della DGR 140/2015;
- impegnare con Decreto Dirigenziale del Direttore della Sezione Logistica l'importo di euro 76.733,84 (inclusi gli oneri fiscali) a favore del Comune di Venezia il quale si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4 alle attività di acquisto, posa in opera ed allacciamento di 3 colonnine di reti di ricarica elettrica;
- coordinare l'attuazione del Progetto svolgendo la funzione di unico referente del Ministero;
- comunicare al Ministero trimestralmente lo stato di avanzamento del Progetto;
- predisporre le attività di rendicontazione del contributo concesso alla Regione del Veneto con DM del 7 novembre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti secondo le attività ed i Beneficiari individuati dalla Dgr n. 140 del 10 febbraio 2014.

Art. 4 Impegni del Comune

Il Comune di Venezia si impegna:

- all'acquisto, posa in opera ed installazione di 3 centraline di ricarica "Pilota" per veicoli elettrici di cui due di tipo "slow" e una di tipo "fast" a quadruplo attacco, o analoghe infrastrutture con 4 punti di ricarica. Il Comune di Venezia si impegna inoltre alla realizzazione delle opere di collegamento tra le centraline e gli impianti di adduzione dell'energia elettrica;
- ad adottare in tutte le fasi concernenti l'acquisizione e la posa in opera delle centraline di ricarica le caratteristiche tecniche previste dal "Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica" ex art. 17 septies c. 2 L. 7 agosto 2012, n. 134 (vers. marzo 2015), ed in particolare ad adottare le specifiche tecniche individuate al cap. 8 del documento in ordine alla tipologia dei "Modi di ricarica" e delle "prese e spine" rientranti nelle tipologie "Yazaki", "Mennekes" e "SCAME", così come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- a realizzare le installazioni nel rispetto del D.Lgs 163/2006 ed in conformità a quanto previsto e nei tempi stabiliti per la fase B e C del citato Cronoprogramma quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

- a trasmettere, bimestralmente, alla Regione tutta la documentazione inerente la realizzazione dei lavori (nomina RUP, direttore lavori, certificato di regolare esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni....) e la documentazione delle spese sostenute;
- fornire alla Regione le informazioni necessarie per gli adempimenti collegati alle attività di monitoraggio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- trasmettere ed aggiornare la banca dati sulla collocazione e l'accessibilità dell'impianto ad uso terzi che sarà messa a disposizione dell'Utenza.

Il Comune, inoltre, dovrà consentire l'accesso ai cantieri, oltre che alla Regione, anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed accettare le verifiche che lo stesso Ministero riterrà opportuno effettuare quale forma di controllo ai fini del miglior esito degli interventi. Al riguardo, in caso di direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comune ha l'obbligo di conformarsi.

Il Comune, inoltre, si impegna a permettere ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che potranno essere effettuate nei cinque anni successivi alla messa in opera dell'infrastruttura.

Art. 5 Caratteristiche tecniche delle colonnine di ricarica

Le installazioni dovranno essere compatibili con le Linee guida del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'art. 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83" pubblicato sulla GU n. 280 del 2 dicembre 2014 e successivamente aggiornato in data 25 marzo 2015 (da ora in avanti "Documento").

In particolare, come parzialmente anticipato al precedente Art. 4, i Comuni Beneficiari si impegnano ad utilizzare:

- una delle 3 tipologie di prese definite dalla Commissione Elettronica Nazionale (IEC) e riportate al par. 8.1 del documento (p. 29/48): IEC 62196-2 "Type 1", IEC 62196-2 "Type 2" IEC 62196-2 "Type 3";
- prese rientranti nelle tipologie "Yazaki", "Mennekes" e "SCAME";
- uno dei modi di ricarica compatibili con quelli individuati dal documento citato al cap. 8 (p. 28/48);
- soluzioni per lo scambio di informazioni tra la vettura ed il punto di ricarica ai sensi del prot. IEEE 1901 Profile Green PHY on CPLT/PE e comunque a Protocolli di Comunicazione compatibili con i processi compatibili con quelli individuati dal documento citato al cap. 8.2 (pp. 32 e ss);
- le norme compatibili con il quadro di standardizzazione ex art.- 17-quater di cui al cap. 8.5 del Documento.

Art. 6 Erogazione

Il contributo di € 76.733,84 euro (= Settantaseimilasettecentotrentatre/84 euro), IVA compresa, per la realizzazione del progetto pilota sarà erogato entro i seguenti termini:

- prima trince per anticipo, corrispondente alla realizzazione delle opere di collegamento (scavo, predisposizione dei sottoservizi, connessioni alla rete etc.) da utilizzarsi entro il 30 maggio 2016;
- saldo alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, entro il 30 luglio 2016.

La richiesta di anticipo e di saldo avverrà a cura del Comune beneficiario con la presentazione del rendiconto della spesa, delle fatture quietanzate mediante produzione delle copie dei bonifici di pagamento su conto dell'Ente, di una breve relazione illustrativa dei lavori comprendente alcune foto e la collocazione dell'intervento nella documentazione urbanistica.

Gli oneri di allacciamento previsti per ogni colonnina sono inclusi nella somma sopraindicata.

Eventuali maggiori costi eccedenti il contributo sopra indicato sono a totale carico del Comune aderente al Progetto.

Art. 7 Utilizzo delle economie

Le somme derivanti da economie e ribassi d'asta sono utilizzate dalla Regione, previa espressa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il finanziamento, o il co-finanziamento, di ulteriori attività incluse nell'ambito del seguenti voci:

- costo delle infrastrutture
- costo delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture
- informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi.

Art. 8 Referente progetto pilota

Entro 15 giorni dalla stipula del presente disciplinare, il Comune comunica il referente tecnico che possa rappresentare l'interfaccia per la Regione di tutte le comunicazioni relative al progetto, al fine di assicurare la corretta e tempestiva attuazione degli interventi in esso previsti

Art. 9 Responsabilità contrattuale

La Regione Veneto è estranea ad ogni rapporto contrattuale sorto nel corso dell'attuazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico del Beneficiario

Art. 10 Durata

Il presente disciplinare è vincolante per le Parti e, in considerazione della sua natura sperimentale, ha durata per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, dalla data di sottoscrizione fino alla completa realizzazione e rendicontazione degli interventi “pilota” e per quanto riguarda la loro gestione e manutenzione, di cinque anni dalla data di messa in opera dell’infrastruttura.

Art. 11 Monitoraggio

Il Referente di progetto del Comune (di cui all’art. 7) comunica bimestralmente alla Regione il risultato delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’intervento, trasmettendo i relativi dati sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite dalla Regione.

In caso di mancata esecuzione del suddetto adempimento, la Regione procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni. Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Regione invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 5 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione all’entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 10 giorni.

Art. 12 Sospensione erogazione finanziamento

Qualora, nello svolgimento delle attività la Regione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma allegato o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta al Comune aderenti, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, quali, ad esempio, i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi.

Qualora il Comune non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Regione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l’hanno determinata.

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione del finanziamento pregiudichi la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell’opera.

Art. 13 Disposizioni generali

Le Parti si obbligano a rispettare il presente Disciplinare in ogni sua parte e a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire ad una celere attuazione degli interventi “pilota” previsti per la realizzazione del Progetto di costruzione della rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici nel territorio regionale. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 14 Controversie

In caso di controversie che non si siano potute definire in via amministrativa, è competente il Foro di Venezia.

Art. 15 Sottoscrizione

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L 241/90, e reso valido e impegnativo essendo stato approvato e reso esecutivo:

per la Regione , in virtù della deliberazione di Giunta Regionale n.....del.....;

per il Comune..... in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....

Per la Regione

Per il Comune
